



Il fondo di solidarietà bilaterale nella Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige (aggiornato aprile 2018)

Cos'è?

Una prestazione finanziaria che garantisce ai dipendenti una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione della loro attività lavorativa per le cause previste dalla legge in caso di cassa integrazione ordinaria o straordinaria (situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti p.e. incendio, calamità naturali, mancanza di materie prime, mancanza dell'energia elettrica, situazioni temporenee di mercato, riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà).

Chi?

I lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni dalla data della richiesta.
Esclusi: dirigenti, i lavoratori a domicilio, i dipendenti pubblici;

Come?

Prima di poter ricorrere all'assegno ordinario occorre utilizzare tutti i permessi e tutte le ferie maturate. Successivamente, la società interessata dovrà avviare la prevista consultazione sindacale e comunicare i motivi per la richiesta riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dei propri dipendenti. L'istanza deve essere presentata a cura della società interessata in via telematica presso l'INPS non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa.

Quanto?

80% della retribuzione che i lavoratori avrebbero percepito, al massimo un importo lordo mensile di 982,40 Euro (la quota di solidarietà pari al 5,84% non viene detratta). Tale importo lordo viene aumentato 1.180,76 Euro lordi nel caso il lavoratore avesse guadagnato più di 2.125,36 Euro lordi al mese compresi i ratei mensili sulle mensilità aggiuntive al mese. Dagli importi saranno dedotte le tasse, inoltre anche in questo caso la quota di solidarietà pari al 5,84% non viene detratta.

Durata?

L'assegno ordinario può essere concesso per una durata massima non superiore a 13 settimane per ogni unità produttiva e, in ogni caso, nel limite di 26 settimane complessive di fruizione nel biennio mobile. In caso di fruizione continuativa per 26 settimane deve essere rispettato il requisito delle 78 settimane (1,5 anni) di ripresa di attività lavorativa, prima che la prestazione finanziaria possa essere nuovamente richiesta. Inoltre vale il principio in base al quale la prestazione dell'assegno ordinario può essere concessa per una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Infine deve essere osservato che la prestazione finanziaria non può essere superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro.

Riferimento normativo:

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, decreto ministeriale 20 dicembre 2016, n. 98187, circolare INPS 9 agosto 2017, n. 125, circolare INPS 31 gennaio 2018, n. 19;